

Le indicazioni per determinare correttamente gli importi detraibili per i familiari a carico

Detrazioni e assegno unico, una bussola per i calcoli

Pagine a cura

DI ANDREA BONGI

Il welfare fiscale sul nucleo familiare: ecco come mettere mano ai calcoli. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 12 del Tuir, dall'imposta lorda si possono detrarre importi per carichi di famiglia relativamente al coniuge, ai figli e ad altri familiari fiscalmente a carico. In questo modo il contribuente può beneficiare di una riduzione Irpef direttamente correlata al suo nucleo familiare. A partire dal periodo d'imposta 2022, il dlgs n. 230/2021 ha previsto l'istituzione dell'assegno unico universale, con conseguente rivisitazione delle detrazioni spettanti per i figli a carico e la conseguente modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del Tuir. Dal 1° marzo 2022, infatti, le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'Inps a seguito di apposita richiesta.

La determinazione degli importi detraibili per i familiari a carico non è affatto semplice. Sono diversi i fattori che influenzano il calcolo delle detrazioni che, ovviamente, diminuiscono, fino ad azzerarsi del tutto quando il reddito complessivo del contribuente supera determinati importi (80 mila euro o 95 mila euro). Ciò detto vediamo come si articola il welfare fiscale su base familiare.

I limiti reddituali per essere considerati a carico. In primo luogo, per avere diritto alle detrazioni è necessario che i familiari siano fiscalmente a carico del contribuente. Detta condizione si verifica quando i singoli membri della famiglia hanno posseduto, nel periodo d'imposta di riferimento, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4 mila euro. Nella verifica del limite di reddito per la spettanza delle detrazioni, vanno considerate anche una serie di somme che non sono comprese nel reddito complessivo quali, fra le altre, il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi (dl n. 98 del 2011) o forfettario (dl n. 190/2014).

Il prospetto per la gestione dei familiari a carico

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		anni a carico		%		N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTIMAZIONE DETRAZIONI PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	
		(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		1	2	3	4	5	6	7	8
C = Coniuge	1	C	CONIUGE								
F1 = Primo figlio	2	F1	PRIMO FIGLIO								
F = Figlio	3	F	A D								
A = Altro	4	F	A D								
D = Figlio con disabilità	5	F	A D								

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Per quali soggetti spettano le detrazioni. Come abbiamo visto le detrazioni per carichi familiari riguardano il coniuge, i figli e gli altri familiari che risultano fiscalmente a carico del contribuente. Si ha diritto alle detrazioni per il coniuge purché non sia legalmente ed effettivamente separato. La detrazione in oggetto si estende anche alla parte dell'unione civile stipulata fra persone dello stesso sesso.

La detrazione spetta poi per i figli, compresi quelli adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Possono inoltre essere considerati a carico anche altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Si tratta dei seguenti soggetti: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne.

Importo delle detrazioni. Come anticipato le detrazioni per carichi di famiglia variano sulla base del reddito. Nel caso in cui si proceda alla compilazione del modello 730 sarà dunque il soggetto che presta l'assistenza fiscale (Caf o intermediario abilitato) che dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto delle disposizioni contenute nel già citato articolo 12 del Tuir.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare per niente.

In questo senso si parla, infatti, di detrazioni teoriche nel senso che l'importo delle stesse, pur essendo previste dalla legge, in realtà non coincide quasi mai con quanto in concreto spettante.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono inoltre rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dalla legge.

Le regole di calcolo delle detrazioni per carichi familiari effettivamente spettanti si basano su una proporzione nella quale entrano in gioco la detrazione base fissata dalla legge e il rapporto fra reddito complessivo del contribuente e il limite reddituale massimo. All'aumentare del reddito complessivo del contribuente la detrazione spettante si riduce fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento del livello oltre al quale non spetta più alcuna detrazione.

Ai fini del suddetto calcolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze.

La detrazione per il coniuge a carico, il cui importo base è di 800 euro, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 40 mila euro.

La detrazione per i figli a carico, il cui importo base è di

950 euro, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 95 mila euro. In presenza di più figli che danno diritto alla relativa detrazione, l'importo di 95 mila euro è aumentato per tutti di 15 mila euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione per gli altri familiari a carico, il cui importo base è di 750 euro, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 80 mila euro.

Dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'Inps a seguito di apposita richiesta

Altre condizioni. Oltre a quanto esposto finora la normativa fiscale in materia di detrazioni per i carichi familiari prevede ulteriori ipotesi e condizioni di applicabilità.

Per quanto attiene alle detrazioni per i figli a carico la regola è che la stessa deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Tale regola può essere derogata, sulla base di un preventivo accordo tra i genitori, disponendo che la detrazione spetti al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione lega-

le ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di un accordo la detrazione spetta al genitore affidatario dei figli. Se invece è previsto l'affidamento congiunto o condiviso la detrazione deve essere invece ripartita, sempre in mancanza di uno specifico e diverso accordo, nella misura del 50% tra i due genitori.

Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli a carico compete a quest'ultimo per l'intero importo. Quando invece l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.